



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI TORINO E CON GLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ATTIVITA' RIVOLTA ALL'ACCERTAMENTO DI IDENTITA' DEI SEDICENTI MINORI

N. **0664**

DEL. **15 LUG. 2015**

Proponente: ASLTO4 - S.C. MEDICINA LEGALE

Numero di Proposta: 752 del 09/07/2015

Il Responsabile del Procedimento
ex artt. 5 - 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi
(Maria Vittoria GAUDINO)

Visto del Responsabile
S.C. Economico-Finanziario
(Rag. Maurizio FRANCHETTO)

Il _____

PUBBLICATA ai sensi di legge a
decorrere dal **127 LUG. 2015**

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10
 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
 ESECUTIVA DAL **06 AGO. 2015**

Il Responsabile del Procedimento

~~L. Assistenza Amministrativa~~
Maria ZAMMUTO

Il Responsabile del Procedimento

~~IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO~~
EMILIA GIOFFI

TRASMESSA al Collegio Sindacale

il **20 LUG. 2015**

Il Responsabile del Procedimento

~~IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO~~
EMILIA GIOFFI

Ricevuta dalla Giunta Regionale il
e da essa APPROVATA / ANNULLATA
con provvedimento n. _____ del _____

Il Responsabile del Procedimento

CONVENZIONE CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI TORINO E CON GLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ATTIVITA' RIVOLTA ALL'ACCERTAMENTO DI IDENTITA' DEI SEDICENTI MINORI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)

- Dato atto che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla posizione in ordine al soggiorno, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata in Italia con Legge n. 176/1991, che stabilisce tra i suoi principi fondamentali quello del superiore interesse del minore, in base a cui "in tutte le decisioni relative al fanciullo, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente";
- Rilevato che molti minori stranieri risultano privi di documenti di identità e, ove erroneamente identificati come maggiorenni, possono subire gravi lesioni dei loro diritti non essendo applicate le norme a tutela dei minori;
- Dato atto della necessità di prevedere procedure per l'accertamento dell'età atte a garantire che nessun minore straniero sia erroneamente identificato come maggiorenne, scongiurando al contempo il rischio di ripetizioni di accertamenti radiografici;
- Dato atto che in incontri successivi dei Responsabili dei Servizi interessati dell'ASLTO4 con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Torino e con gli Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali si è convenuto sulla necessità di pervenire ad un protocollo sanitario che permetta l'attività di accertamento di identità dei sedicenti minori nel rispetto dei principi sopra enunciati;
- Richiamato il comma 1 lett. D) dell'art. 23 del D.Leg.vo 33/2013 laddove si prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano le informazioni relative ad accordi stipulati con soggetti pubblici o privati;
- Considerato che, in applicazione della suddetta normativa, si procederà a pubblicare sul sito internet aziendale, nella sezione "Amministrazione aperta" le informazioni ivi richieste;
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della Struttura Complessa di Medicina Legale, Dott. Giovanni PRESTA, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla presente;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione, nonché della legittimità della stessa;

SEGUE DELIBERAZIONE N. 0664 DEL 15 LUG. 2015

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di loro competenza;

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Torino e con gli Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali, così come motivato nella premessa e dettagliato nel testo di protocollo sanitario per l'attività di accertamento di identità dei sedicenti minori allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per il periodo tre anni dalla data della sottoscrizione ;
2. di dare atto che la presente convenzione non comporta oneri di spesa;
3. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.01.1995

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
COMPLESSA DI MEDICINA LEGALE
DOTT. GIOVANNI PRESTA

Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.3, commi 1-quinquies e 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Ada CHIADO')

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giovanni LA VALLE)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lorenzo ARDISSONE)



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4
di Ciriè, Chivasso ed Ivrea

ASLTO4 - S.C. MEDICINA LEGALE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DOTT. GIOVANNI PRESTA

N. 117

DEL 22/03/2016

**OGGETTO: PROTOCOLLO PER L'ACCERTAMENTO DI IDENTITÀ DI SEDICENTI MINORENNI
TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI TORINO, L'ASLTO4 E GLI ENTI GESTORI AFFERENTI ALL'ASLTO4**

PUBBLICATA ai sensi di legge a decorrere
dal **23 MAR, 2016**

Il Responsabile del Procedimento

Il Assistente Amministrativo
Maria ZAMMUTO

TRASMESSA al Collegio Sindacale
il

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE N. 117 DEL 22.3.16

PROTOCOLLO PER L'ACCERTAMENTO DI IDENTITÀ DI SEDICENTI MINORENNI TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO, L'ASLTO4 E GLI ENTI GESTORI AFFERENTI ALL'ASLTO4

IL DIRIGENTE ASLTO4 - S.C. MEDICINA LEGALE
DOTT. GIOVANNI PRESTA


- Visto l'art. 4 commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- Visti gli atti relativi alla materia di cui trattasi, e precisamente:
la Deliberazione del Direttore Generale n° 664 del 15.07.2015 con cui è stata approvata la "Convenzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Torino e con gli Enti Gestori delle Funzioni Socio-Assistenziali per Attività rivolta all'Accertamento di Identità dei sedicenti minori";
- verificata la necessità di dettagliare le procedure ed i Servizi interessati nel Protocollo di cui trattasi, secondo lo schema riportato nel documento, condiviso con i servizi interessati, che, allegato alla presente determina, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Considerato che la presente determinazione compete al Dirigente della Struttura Complessa Medicina Legale in esecuzione deliberazione n. 1559 del 08 ottobre 2010 avente ad oggetto "Atto di organizzazione delle competenze della Direzione Generale e delle Strutture gestionali in attuazione dell'atto aziendale e del piano di organizzazione dell'A.S.L. TO4".

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa:

1. di prendere atto, per i motivi adottati in premessa, del Protocollo per l'accertamento di identità di sedicenti minorenni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, l'ASLTO4 e gli Enti Gestori afferenti all'ASLTO4;
2. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinato dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 verranno pubblicate sul sito internet aziendale alla sezione "Amministrazione trasparente";
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

Il Responsabile del Procedimento
ex artt.5 – 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi
(Rosario FALVO)




IL DIRETTORE/RESPONSABILE
ASLTO4 - S.C. MEDICINA LEGALE
DOTT. GIOVANNI PRESTA




N. proposta 117 del 14/03/2016

Visto del Responsabile
S.C. Economico-Finanziario
(Rag. Maurilio FRANCHETTO)


II 



Conto



Importo



	Accertamento di Identità di sedicenti minorenni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, l'ASLTO4 e l'Ente Gestore afferente all'ASLTO4	PRCAA909.005	Rev.0
	Protocollo	24/03/2016	PAG 1 di 7

1 Titolo, descrizione e gruppo di lavoro

Protocollo per l'accertamento di sedicenti minorenni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, l'ASLTO4 e l'Ente Gestore afferente all'ASLTO4

1.1. Descrizione sintetica			
Il presente documento descrive il percorso concordato tra l'ASLTO4, l'Ente Gestore e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nell'accertamento della identità di sedicenti minori di anni diciotto			
1.2 Gruppo di lavoro			
Nome e Cognome	Struttura di appartenenza	Ruolo	Firma
Giovanni Presta o delegato	Medicina Legale	Coordinatore	
Cristina Bosco o delegato	Direzione Sanitaria	Componente	
Giovanni Gatti o delegato	Radiologia	Componente	
Salvatore Di Gioia	Qualità	Componente	

Verifiche contenuti e approvazione	autorizzazione all'emissione
Direttore SC Medicina Legale	Direttore Sanitario
Direttore S.C. Direzione Sanitaria	
Direttore S.C. Radiologia	

L'originale firmato del Documento e la versione elettronica sono conservati presso la S.C. Medicina Legale

	Accertamento di identità di sedicenti minorenni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, l'ASLTO4 e l'Ente Gestore afferente all'ASLTO4	PRCAA909.005	Rev.0
	Protocollo	24/03/2016	PAG 2 di 7

2 Informazioni relative al documento

2.1 Periodo di validità e revisione

Il presente protocollo ha validità triennale e sarà aggiornato in base alle necessità emerse e ai risultati della sua applicazione
 Per eventuali modifiche è necessario rivolgersi al Coordinatore del Gruppo di Lavoro

2.2 Revisioni

Revisione	Emissione	Notifiche apportate
0	/ /2016	Trattandosi di prima stesura non esistono modifiche da segnalare

2.3 Obiettivi

Standardizzare il percorso diagnostico, per l' accertamento d' identità di sedicenti minorenni, con particolare attenzione alla stima dell' età ossea, per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o del Comune di Torino.

2.4 Ambito di applicazione

Soggetti accompagnati delle Forze dell' Ordine per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o su richiesta dei firmatari del Protocollo, presso le Strutture Ospedaliere dell'ASLTO4 secondo la suddivisione concordata con la Procura della Repubblica richiedente.

2.5 Terminologia e abbreviazioni

Glossario

Acronimi

Abbreviazioni	Descrizione
AG	Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria
CUI	Codice Univoco IDENTIFICATIVO
OPT	Ortopantomografia
PS	Pronto soccorso

 A.S.L. TO4 Azienda Sanitaria Locale di Grate, Chivasso e Ivrea	Accertamento di identità di sedicenti minorenni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, l'ASLTO4 e l'Ente Gestore afferente all'ASLTO4	PRCAA909.005	Rev.0
	Protocollo	24/03/2016	PAG 3 di 7

3 CONTENUTI DEL DOCUMENTO

3.1 Generalità

Il presente Protocollo descrive il percorso diagnostico seguito presso le Strutture Ospedaliere dell'ASLTO4 di sedicenti minorenni, quando l' AG disponga di procedere su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o dell' Ente Gestore ad accertamenti volti alla identificazione certa di persone prive di un valido documento di riconoscimento e che dichiarino di essere minori di anni diciotto, per le quali quindi la determinazione dell' età ossea e di quella dentaria risulti uno dei requisiti essenziali al soddisfacimento del quesito formulato.

L'applicazione del protocollo permette di acquisire dati identificativi certi da associarsi al CUI (Codice Univoco Identificativo) attribuito al soggetto e renderli disponibili per l' AG, anche in occasione di richieste di nuovo controllo sulla medesima persona, evitando inutili ripetizioni degli accertamenti strumentali.

SEGUE DETERMINAZIONE N. 117 DEL 22.3.16

 A.S.L. TO4 Azienda Sanitaria Locale di Cirié, Chivasso e Ivrea	Accertamento di identità di sedicenti minorenni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, l'ASLTO4 e l'Ente Gestore afferente all'ASLTO4	PRCAA909.005	Rev.0
	Protocollo	24/03/2016	PAG 4 di 7

3.2 Diagramma di flusso

AG avvisa l'Operatore dell'Ente Gestore della necessità di "Accertamento di Identità di sedicente minorenne			L'Operatore dell'Ente Gestore contatta la segreteria della Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero per accertamento in modalità programmata
L'Operatore dell'Ente Gestore allerta: -medico legale -medico radiologo			Operatore della Radiologia del Presidio Ospedaliero comunica la data degli accertamenti all' Operatore dell'Ente Gestore
	La persona viene registrata		
	L'Operatore dell'Ente Gestore ovvero il medico legale e/o il radiologo informano la persona sull' accertamento con il supporto di apposita modulistica		► Scheda Informativa
	e' possibile eseguire l' esame? SI ▼	No ►	compilazione modulo ▼
	RX mano-polso sinistro per età ossea ▼		Modulo Impossibilità concreta esecuzione accertamento
	Visita medico legale ▼		
	E' possibile redigere il certificato conclusivo?	No	► OPT richiesta del medico legale
	SI ▼ Certificazione conclusiva Medico legale	◄	► NO Esecuzione ulteriori indagini (su richiesta del medico legale)

 A.S.L. TO4 Azienda Sanitaria Locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea	Accertamento di identità di sedicenti minorenni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, l'ASLTO4 e l'Ente Gestore afferente all'ASLTO4	PRCAA909.005	Rev.0
	Protocollo	24/03/2016	PAG 5 di 7

3.3 Attività

3.3.1 Richiesta di Accertamento di identità

Modalità Urgente negli orari notturni prefestivi e festivi, prosegue secondo le modalità in atto:

Il Pubblico Ufficiale che procede al fermo della persona da sottoporre all'accertamento della identità:

1. preavvisa il Centralino dell'Ospedale CTO (tel. 011/6933111) della necessità di imminente "Accertamento di identità di sedicente minorenne"
2. accompagna la persona nella Radiologia del Pronto Soccorso dell'Ospedale CTO
3. consegna formale richiesta con indicazione del CUI (Codice Univoco Identificativo) da acquisire agli atti.

Gli Operatori del Centralino del CTO contattano:

- il medico legale reperibile;
- il medico radiologo del Pronto Soccorso.

Modalità Programmata

L' Operatore dell'Ente Gestore, anche congiuntamente alle Forze dell' Ordine che richiedono l'accertamento della identità, contatta la segreteria della Radiologia dei Presidi Ospedalieri dell'ASLTO4 dalle 8 alle 15,30 nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per la programmazione degli accertamenti secondo le seguenti modalità:

Presidio Ospedaliero di Chivasso 0119176805/806

Presidio Ospedaliero di Ivrea 0125414338/364

Presidio Ospedaliero di Ciriè 0119217524

Gli Operatori della segreteria della Radiodiagnostica definiscono la data dell'esame, in accordo con la Medicina Legale, ai seguenti numeri :

Sede di Chivasso/Settimo Tse 0113021624

Sede di Ivrea 0125414623

Sede di Ciriè 0119217550

3.3.2 Attività diagnostica

Gli accertamenti sui probabili infortunati saranno effettuati preferibilmente tra le ore 8 e le ore 16, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, fatte salve condizioni di diverse esigenze di giustizia. Eventuali esami di secondo livello dovranno prevedere una programmazione in modalità ordinaria. Il medico radiologo e il medico legale informano la persona sulle caratteristiche dell'accertamento, anche attraverso apposita modulistica. La SC Radiodiagnostica procede a effettuare RX mano – polso sinistro e la valuta secondo evidenze scientifiche (ad es. metodo di Greulich e Pyle). Il medico legale, presa visione dell'esame RX effettua la visita e ove necessario richiede la esecuzione della Ortopantomografia ovvero degli altri accertamenti ritenuti necessari

Eventuali esami di secondo livello dovranno prevedere una programmazione in modalità ordinaria.

Il medico radiologo e il medico legale informano la persona sulle caratteristiche dell'accertamento, anche attraverso apposita modulistica.

La SC Radiodiagnostica procede a effettuare RX mano – polso sinistro e la valuta secondo evidenze scientifiche (metodo di Greulich e Pyle).

Il medico legale, presa visione dell'esame RX effettua la visita e ove necessario richiede la esecuzione della Ortopantomografia ovvero degli altri accertamenti ritenuti necessari.

	Accertamento di identità di sedicenti minorenni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, l'ASLTO4 e l'Ente Gestore afferente all'ASLTO4	PRCAA909.005	Rev.0
	Protocollo	24/03/2016	PAG 6 di 7

3.3.3 Rifiuto degli accertamenti

Anche nel caso di esplicito dissenso della persona, poiché il consenso non rappresenta una condizione necessaria per procedere all'accertamento (cfr. Cass. Sez. IV n. 6284 del 2.12.2005-17.2.2006), sarà seguita la procedura, con l'unico limite dell'impossibilità concreta di esecuzione dell'accertamento medesimo; in tal caso verrà compilato il modulo allegato.

3.4 Responsabilità

Matrice delle responsabilità

Attori attività	Pubblico ufficiale Operatore dell'Ente Gestore	Medico Radiologo	Medico Legale
Richiedenti l' esame	R		
Informare la persona per la parte di propria competenza	R	R	R
Richiesta esami radiologici ulteriori			R
Gestire esami radiologici		R	
Effettuare certificazione conclusiva			R

R = Responsabile

3.5 Bibliografia, Fonti e Riferimenti

- proposta di individuazione congiunta di linee guida in materia di identificazione di minorenni stranieri non accompagnati (nota Prot. 1638/2013 del 24 dicembre 2013)
- Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

3.6 Aspetti etici

L'applicazione del presente documento è finalizzata a:

- migliorare appropriatezza e qualità della prestazione (garanzie a favore della persona sottoposta all'indagine);
- ridurre la dose di esposizione a radiazioni ionizzanti della popolazione e dei singoli individui;
- rendere omogenee le modalità di erogazione delle prestazioni;
- utilizzare in modo appropriato le risorse.

 A.S.L. TO4 Azienda Sanitaria Locale di Cirié, Chivasso e Ivrea	Accertamento di identità di sedicenti minorenni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, l'ASLTO4 e l'Ente Gestore afferente all'ASLTO4	PRCAA909.005	Rev.0
	Protocollo	24/03/2016	PAG 7 di 7

4 Strumenti di Gestione del documento

4.1 Documenti correlati

Convenzione tra ASLTO4, la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni del Piemonte e della Valle d' AOSTA e gli Enti Gestori, per attività rivolta all' accertamento di identità di sedicenti minori.

4.2 Monitoraggio

4.2.1 Attività di controllo

Verrà effettuato il monitoraggio delle attività effettuate nell' ambito del presente Protocollo con cadenza almeno semestrale.

4.2.2 Indicatori

Indicatore		N/D	Fonte dati	Responsabile	Standard
Efficacia applicazioni del protocollo ai fini dell' accertamento di identità sedicenti minori	N	numero passaggi per accertamenti di identità' di sedicenti minori in corso	Radiodiagnostica Medicina Legale	Radiodiagnostica Medicina Legale	< 1
	D	numero passaggi per accertamenti di identità' di sedicenti minori anno precedente	Radiodiagnostica Medicina Legale	Radiodiagnostica Medicina Legale	

4.3 Modalità di Implementazione

Il presente protocollo viene trasmesso alle Strutture Assistenziali del DEA e alle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri di Chivasso, Ivrea, Cirié

La diffusione del protocollo con trasmissione di una copia elettronica alle Strutture aziendali interessate e con la sua pubblicazione sull' area Riservata del portale Aziendale (www.aslto4.piemonte.it),

L' archiviazione di una copia del protocollo (cartacea o elettronica) viene effettuata, dal responsabile della S.C. e dal Coordinatore Infermieristico/Tecnico, in luogo accessibile a tutti gli operatori afferenti alla S.C..

Il documento originale è archiviato presso la segreteria S.C. Medicina Legale

5 Allegati

5.1. Moduli

- MODU.A 909.0068_ Mancata esecuzione dell' accertamento ai fini identificativi

5.2. Schede

- SCHE. A909.0086_ Scheda informativa esami radiologici per accertamento di identità

SEGUE DETERMINAZIONE N. 117 DEL 22.3.16

 A.S.L. T04 Azienda Sanitaria Locale di Cirié, Chivasso e Ivrea	Accertamento di identità di sedicenti minorenni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, l'ASLTO4 e l'Ente Gestore afferente all'ASLTO4	MODU.A.909.0086	Rev.0
	Protocollo	24/03/2016	PAG 1 di 1

SI DICHIARA CHE L' ACCERTAMENTO DELLA IDENTITA' DEL SEDICENTE

NOME _____ COGNOME _____

Nato a _____ il ____/____/____

C.U.I. _____

- accompagnato presso questa struttura per sottoporsi a tale procedura, per conto di:

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni

Ente Gestore

Al quale è stata fornita l' informazione sulla procedura.

Non è stato completato per impossibilità concrete all' esecuzione dell' accertamento medesimo

Data ____/____/____

firma e timbro

 <p>A.S.L. TO4 Azienda Sanitaria Locale di Cirie', Chivasso e Ivrea</p>	<p>Accertamento di identità di sedicenti minorenni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, l'ASLTO4 e l'Ente Gestore afferente all'ASLTO4</p>	SCHE.A909.0086	Rev.0
	<p>Protocollo</p>	24/03/2016	PAG 1 di 1

ESAMI RADIOLOGICI:

 **INFORMAZIONI** 

Si prega di leggere con attenzione

Per l'accertamento di identità saranno effettuati esami radiologici con utilizzo di raggi X.
 I raggi X possono causare un danno biologico ai tessuti irradiati e, anche se in dosi minime, non sono interamente privi di rischio.
 Infatti le radiazioni di origine naturale, normalmente presenti sulla Terra possono essere causa di una piccola parte delle mutazioni genetiche (con malformazioni fetali associate) e dei tumori che si riscontrano nella popolazione. L'esposizione ai raggi X per ragioni mediche costituisce la principale sorgente di esposizione della popolazione alle radiazioni artificiali e deve essere quindi ridotta al minimo.
Questi esami sono giustificati dalla necessità di un accertamento dell'età ossea non ottenibile con altre metodiche. Come tipologia di irradiazione rientrano peraltro tra le indagini radiologiche più comuni, come gli esami agli arti e al torace, ed impiegano basse dosi di radiazioni con un rischio che può essere definito trascurabile.

Gravidanza certa o sospetta
 Se sapete di aspettare un bambino o avete il dubbio che ciò sia possibile
 o non potete escluderlo con sicurezza,
AVVERTITE IL PERSONALE.



CONVENZIONE

TRA

L'A.S.L. TO4

E

**LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA**

E

**IL CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE C.I.S.A. GASSINO
nella persona del Presidente Sig. Marco Fabris**

**L'UNIONE DEI COMUNI NET settore SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI
nella persona del Direttore Generale dott. Stefano Maggio**

**IL CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE C.I.S.S. CHIVASSO
nella persona del Direttore Generale dott.ssa Bruna Marino**

**IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN.RE.TE IVREA
nella persona del Direttore dott.ssa Carla Lucia Avalle**

IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.S. 38 CUORGNE'
nella persona del Presidente Dott.ssa Carla Boggio

IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.S. AC. CALUSO
nella persona del Direttore Generale dott.ssa Graziella Benvenuti

IL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S. CIRIE'
nella persona del Presidente dott. Roberto Canova

**LA COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E
CASTERNONE** nella persona del Commissario Dott. Fabrizio Pen
Cessata attività dal 01/01/2016

**PER ATTIVITA' RIVOLTA ALL'ACCERTAMENTO DI IDENTITA' DEI
SEDICENTI MINORI**

TRA

► L' A.S.L. TO4, con sede legale in CHIVASSO Via Po, 11 (codice fiscale e partita IVA 09736160012), nella persona del Direttore Generale Dr. Lorenzo ARDISSONE domiciliato per la carica ai fini della presente convenzione presso la sede medesima dell' Azienda.

E

► La Procura della Repubblica di Torino presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, di seguito denominata "Procura della Repubblica", con sede in Torino, Corso Unione Sovietica, n. 325 (codice fiscale 96634950016), nella persona del Rappresentante Legale Dott.ssa Anna Maria Baldelli, nata a Pinerolo (TO) il 22 febbraio 1954, domiciliata per la carica e ai fini della presente convenzione presso la Procura della Repubblica;

E

**IL CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE C.I.S.A. GASSINO
nella persona del Presidente Sig. Marco Fabris**

**L'UNIONE DEI COMUNI NET settore SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI
nella persona del Direttore Generale dott. Stefano Maggio**

**IL CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE C.I.S.S. CHIVASSO
nella persona del Direttore Generale dott.ssa Bruna Marino**

**IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN.RE.TE IVREA
nella persona del Direttore dott.ssa Carla Lucia Avalor**

**IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.S. 38 CUORGNE'
nella persona del Presidente Dott.ssa Carla Boggio**

**IL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.S. AC. CALUSO
nella persona del Direttore Generale dott.ssa Graziella Benvenuti**

IL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S. CIRIE'
nella persona del Presidente dott. Roberto Canova

**LA COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E
CASTERNONE nella persona del Commissario Dott. Fabrizio Pen**

Premesso che

► I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla posizione in ordine al soggiorno, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata in Italia con Legge n. 176/1991, che stabilisce tra i suoi principi fondamentali quello del superiore interesse del minore, in base a cui "in tutte le decisioni relative al fanciullo, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

► La normativa italiana stabilisce specifiche norme a tutela dei soggetti minori di età con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati o in stato di abbandono, tra cui il divieto di espulsione e di trattenimento nei Centri di identificazione ed Espulsione, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, all'istruzione e alla salute (D.lgs. n. 285/1998, artt. 19, 35, 38, D.P.R. 394/99, artt. 28, 45), il diritto di essere collocati in luogo sicuro (Codice Civile art. 403) e di essere affidati a una famiglia o a una comunità per minori (Legge n. 184/83, art. 2), il diritto alla nomina di un tutore (Codice Civile, art. 343).

► Il processo penale nei confronti della personale minorenni è governato dalle regole previste dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che all'art. 8 prevede:

"... quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche d'ufficio, perizia ...".

Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quanto vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

► Molti minori stranieri risultano privi di documenti di identità e, ove erroneamente identificati come maggiorenni, possono subire gravi lesioni dei loro diritti non essendo applicate le norme a tutela dei minori.

► Si rende dunque necessario prevedere procedure per l'accertamento dell'età atte a garantire che nessun minore straniero sia erroneamente identificato come

maggiorenne, scongiurando al contempo il rischio di ripetizioni di accertamenti radiografici.

► A tutela della persona minorenni la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, prevede specifiche garanzie:

Art. 25 – Garanzie per i minori non accompagnati

(...) 5 (...)

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile.

► La Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/2263(INI)) chiarisce che il Parlamento europeo (...): 15 deplora l'inadeguatezza e la natura invadente delle tecniche mediche utilizzate per valutare l'età in alcuni Stati membri che possono causare traumi e la natura controversa e i grandi margini di errore di alcuni metodi basati sulla maturità delle ossa o la mineralizzazione dei denti: invita la Commissione a includere negli orientamenti strategici standard comuni basati sulle pratiche migliori, riguardanti il metodo di accertamento dell'età, che dovrebbero consistere in una valutazione multidimensionale e multidisciplinare, essere effettuati in modo scientifico, a misura di minore, sensibile al genere ed equo con particolare attenzione alle ragazze, e svolti solo da professionisti ed esperti qualificati e indipendenti.

► Il Commento Generale n. 6 – Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati fuori dal loro Paese d'origine, del giugno 2005 prevede: Valutazione e misure iniziali

31. L'interesse superiore del bambino deve essere il principio guida per determinare le necessità di protezione e l'ordine di misure da prendere nei confronti dei bambini non accompagnati e separati dalle loro famiglie. Queste prime procedure di valutazione in particolare, comprendono quanto segue:

Rendere prioritaria l'identificazione del bambino come non accompagnato o come separato dalla propria famiglia al momento dell'arrivo alla frontiera o non appena le autorità vengono a conoscenza della presenza del bambino nel territorio del paese (art:8).

► La Legge 22 maggio 1975 n. 152 "disposizioni a tutela dell'ordine pubblico", all' art. 4, prevede che in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere (...) all'identificazione (...). Il D.L. 21 marzo 1978 n. 59 convertito nella Legge 18 maggio 1978 n. 191 completa la previsione all'art. 11 co. 1° e 2° "Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il

tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.

► La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della personale richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.”

► L'Art. 349 del codice di procedura penale puntualizza, al co. 1° “La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (...)” ed al co. 2° “alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedere anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti”, al co. 2 bis “Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero”. Al co. 4° “Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale a pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa (...)”.

► Il T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), all'art. 4, prevede che: “L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza”. Il R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di attuazione) precisa, all'art. 7, che “I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della Legge, sono descrittivi fotografici dattiloscopici e antropometrici. La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni. Le impronte digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza”. Infine il D.lvo 30 giugno 2003 n. 196 (codice della Privacy) indica le modalità di trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto della convenzione

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione della Procura della Repubblica e degli Enti Gestori dell'ASLTO4 per i casi di minori di cui all'art. 2 della presente convenzione indagini diagnostiche e valutazioni medico legali da effettuare presso il Pronto Soccorso per l'accertamento di identità, come da protocolli allegati delle Aziende coinvolte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (all. 1 di pagg. __ per l' ASLTO4), secondo la distribuzione concordata (appendice di pag. __ che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo). La prestazione di cui alla presente convenzione è da applicarsi anche ai casi di soggetto già identificato ma con procedura precedente (solo accertamento radiologico).

ART. 2

Modalità di effettuazione dell'attività

La consulenza ai fini identificativi è richiesta dalla Polizia Giudiziaria procedente previa disposizione dell'Autorità Giudiziaria esclusivamente nei casi in cui sussistono fondati dubbi sulla minore età della persona. Nella richiesta consegnata all'Azienda al momento dell'accompagnamento del soggetto, deve essere data menzione del nuovo C.U.I. (Codice Univoco Identificativo), previa autorizzazione del Ministero e della disposizione del Pubblico Ministero alla presentazione del minore in pronto soccorso.

La consulenza ai fini identificativi è richiesta, secondo modalità programmata, in regime di elezione nell'ambito del SSR secondo la normativa vigente, altresì dagli Enti Gestori dell'ASLTO4, esclusivamente nei casi di minori stranieri nei confronti dei quali, in presenza di elementi sostanziali che mettano in discussione la presunta età dichiarata, sussistano fondati dubbi sulla sua minore età.

Gli accertamenti medici sono effettuati, salvo diverse esigenze di giustizia, in modalità ordinaria, previ accordi telefonici, come da protocollo allegato.

Gli esami di secondo livello eventualmente necessari sono preliminarmente concordati.

L'attività diagnostica è eseguita invece in modalità d'urgenza (24ore/24ore) in ogni caso in cui l'accertamento riguardi un sospetto infra quattordicenne.

ART. 3

Procedura di accertamento e archiviazione

La procedura di accertamento dell'età comporta l'effettuazione delle seguenti prestazioni:

- RX mano sinistra valutata secondo evidenze scientifiche

- Visita del medico legale
- Ortopantomografia, se richiesta dal medico legale

A completamento il medico legale può procedere a richiedere ulteriori accertamenti, secondo quanto concordato con lo specialista radiologo a secondo le evidenze di letteratura.

L'attività diagnostica termina con la certificazione conclusiva del medico legale che verrà archiviata anche con il C.U.I.

ART. 4

Informativa sugli accertamenti medici

A seguito del sempre maggiore fenomeno della presenza sul territorio di minori stranieri non accompagnati, provenienti da molteplici Paesi stranieri, si è posto concretamente il problema della loro identificazione, soprattutto quanto siano autori di reato, con modalità che consentano, da un lato, l'ottimizzazione degli interventi, d'altro lato il rispetto della salute dei ragazzi interessati, ma anche il risparmio delle risorse.

L'iniziativa si inquadra nella necessità di affrontare il problema di allarme sociale che è determinato da ragazzi stranieri non accompagnati, anche minori degli anni 14, che si rendono responsabili di reati gravi, commessi anche con modalità particolarmente pericolose. Detta esigenza, peraltro sussiste, più in generale, al fine di porre basi processualmente corrette all'identificazione dell'autore di reato, ma anche del ragazzo nei confronti del quale esercitare il potere di iniziativa a sua tutela, scongiurando il rischio di dispendiosa ripetizione di accertamenti radiografici, tra l'altro nocive alla salute ancor più di quanto indispensabili.

A fronte della presenza in Italia dei minori non accompagnati che richiedono il riconoscimento della protezione internazionale, prevalentemente di età compresa tra i 16 e i 17 anni, l'accertamento dell'età, ai fini di una corretta identificazione, è di fondamentale importanza per garantire loro l'effettivo esercizio dei diritti di cui sono titolari. Inoltre un accurato accertamento dell'età può ridurre le possibilità che adulti vengano identificati come minorenni, contrariamente al vero, e collocati in strutture per minori, mettendo a rischio questi ultimi e/o abusando del sistema di protezione a loro riservato.

Richiamando la normativa esistente in tema di tutela dell'ordine pubblico e pur nel rispetto dei principi della tutela del minorenne, la persona minorenne sottoposta ad accertamento sull'età deve essere informata dai sanitari sulle finalità e sulla tipologia degli accertamenti medici ai quali sarà sottoposto e, dalle Forze dell'Ordine, sulle conseguenze giuridiche delle risultanze e su quelle rinvenenti da un eventuale rifiuto a sottoporsi all'indagine.

Tali informazioni sono fornite alla persona anche con l'ausilio di una nota riassuntiva, scritta in una lingua a lei comprensibile.

A tal fine il Consorzio si impegna a fornire la documentazione sopra indicata, nelle lingue necessarie, attraverso il servizio di mediazione linguistico – culturale in convenzione.

Le informazioni di cui sopra sono fornite anche al difensore e/o al legale rappresentante del minore, ove presenti.

Anche in caso di esplicito dissenso, poiché il consenso non rappresenta una condizione necessaria per procedere all'accertamento (cfr Cass. Sez. IV n. 6284 del 2.12.2005-17.2.2006), verrà eseguita la procedura con l'unico limite dell'impossibilità concreta di esecuzione dell'accertamento medesimo.

Le parti si impegnano a divulgare la procedura di cui al presente protocollo ai propri collaboratori/destinatari finali della stessa (per la Procura della Repubblica, gli organi di polizia, per l' ASLTO4 e gli Enti Gestori dell'ASLTO4, il personale interessato) anche mediante incontri informativi.

Viene previsto un periodico monitoraggio della situazione.

ART. 5

Corrispettivi economici

Nessun riconoscimento economico per le parti

ART. 6

Privacy

L'Azienda, la Procura della Repubblica e gli Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali assicurano che i prestatori delle attività oggetto della presente convenzione si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta ai sensi del presente accordo, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03.

Ai sensi dell'art. 13 dello stesso Decreto, le parti rendono altresì noto che i dati che verranno comunicati per la stipula della presente convenzione saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

ART. 7

Durata

La presente convenzione avrà durata di tre anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere disdetta da una delle parti in qualunque momento con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 8

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese eventuali di registrazione sono a carico del richiedente.

ART. 9

Valutazione annuale


Le Parti concordano di effettuare entro gennaio 2017 la valutazione gestionale dell'applicazione della presente Convenzione durante l'anno 2015/2016 al fine di apporvi eventuali modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.


**PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASLTO4
IL DIRETTORE GENERALE**
(Dr. Lorenzo ARDISSONE)



**PER LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO
PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI
IL PROCURATORE**
(Dr.ssa Anna Maria BALDELLI)




Per il CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE C.I.S.A. GASSINO

Il Presidente Sig. Marco Fabris



**Per l'UNIONE DEI COMUNI N.E.T. SETTORE SERVIZI SOCIO –
ASSISTENZIALI**

Il Direttore Generale dott. Roberto Maggio



Per il CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE C.I.S.S. CHIVASSO

Il Direttore Generale dott.ssa Bruna Marino

Per il CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE IN.RE.TE IVREA

Il Direttore dott.ssa Carla Lucia Avalle



Per il CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.S. 38 CUORGNE

Il Presidente dott.ssa Carla Boggio

Per il CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE C.I.S.S. AC. CALUSO

Il Direttore Generale dott.ssa Graziella Benvenuti



Per il CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S. CIRIE'

In nome proprio e per conto della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone

Il Presidente dott. Roberto Canova



Per la ~~COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE~~ (cessata attività dal 01/01/2016)

Il Commissario dott. Fabrizio Pen

Data

24 MAR. 2016

PROTOCOLLO SANITARIO PER ATTIVITA' RIVOLTA
ALL'ACCERTAMENTO DI IDENTITA' DEI SEDICENTI MINORI

Appendice.

Distribuzione concordata

Schema territoriale per l'accompagnamento del soggetto:
Nucleo Forze dell'Ordine – Presidio Sanitario

Ospedale Civico di _____

Polizia

Carabinieri

Guardia di Finanza

Polizia Locale

Titolo Descrizione e Gruppo di Lavoro

Protocollo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Torino e con gli Enti Gestori delle Funzioni Socio-Assistenziali per attività rivolta all'accertamento di identità dei sedicenti minori nel territorio ASLTO4.

Il presente documento descrive il percorso concordato tra l'ASLTO4 e la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Torino per l'accertamento dell'identità di sedicenti minori di anni diciotto

1

Gruppo di Lavoro

Struttura di Appartenenza

Ruolo

Nome e Cognome

Responsabile NCRE

Coordinatore del Gruppo

Sc Radiologia

Componente

SC Medicina Legale

Componente

Commissione Vigilanza

Componente

Verifica Contenuti e Approvazione

Direttore Sanitario di Presidio

Direttore SC Medicina Legale

Direttore SC Qualità

Direttore Sc Radiologia

Autorizzazione all'emissione

Direttore Sanitario d'Azienda